

## FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATI DI DEPOSITO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.**

Sede legale: VIA ANDREA DORIA 17 - Cap 12073 - CEVA - CN

Telefono: 0174/7241 - FAX: 0174/722202

Sito Internet: www.azzoaglio.it - E-mail: posta@azzoaglio.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 1717/8 - Codice ABI: 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo: 00166050047 - REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome .....

Telefono .....

Indirizzo ..... Email.....

Qualifica .....

Iscrizione ad Albi o elenchi .....

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

### CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato mediante la quale il Cliente deposita una somma di denaro presso la Banca che a sua volta si impegna a restituire il medesimo importo alla scadenza, in un'unica soluzione.

Il certificato prevede la corresponsione di interessi e non contempla la capitalizzazione degli interessi. Gli interessi saranno in ogni caso liquidati al netto delle ritenute fiscali di legge. Dopo la scadenza le somme sono infruttifere.

Il Certificato di Deposito è un prodotto di risparmio emesso individualmente a richiesta del cliente e non negoziabile su mercati finanziari o altri sistemi di scambio di strumenti e prodotti finanziari; non appartiene pertanto alla categoria dei prodotti finanziari ed è, come tale, assoggettato alle norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.).

Il Certificato può essere solamente nominativo ed è emesso senza la consegna materiale del titolo, pertanto, non può essere ceduto a terzi.

Il titolare dei diritti esercitabili con il Certificato di Deposito nominativo è la persona a cui è intestato il certificato. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario del certificato o da un suo delegato.

Il Certificato di Deposito può essere a Tasso Fisso o Variabile:

- Certificati di Deposito a Tasso Fisso: l'importo vincolato viene remunerato ad un tasso fisso predeterminato e non modificabile nel corso della durata del vincolo. La corresponsione degli interessi avviene con periodicità predeterminate, di norma semestrale.
- Certificati di Deposito a Tasso Variabile: l'importo vincolato viene remunerato in funzione dell'andamento nel tempo di un parametro di riferimento (es. Euribor 3 mesi/360 arr. 10 cent. inf. ril. mensile). Il tasso della prima cedola è fissato all'atto dell'emissione; per le successive il tasso cambia in misura corrispondente al variare del parametro di riferimento. La corresponsione degli interessi avviene con periodicità predeterminata, di norma semestrale.

La scadenza del Certificato non può essere inferiore a 3 (tre) mesi e superiore a 60 (sessanta) mesi.

L'importo del Certificato alla data di emissione non può essere incrementato con versamenti successivi a quello iniziale.

L'estinzione totale del certificato di deposito in via anticipata non è ammessa. Nel caso in cui la Banca conceda tale facoltà, l'estinzione anticipata è possibile solo in concomitanza con una data di pagamento cedola e con l'applicazione di una penale ove prevista. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi parziali delle somme depositate.

Per l'emissione di un certificato di deposito è necessario essere titolari di un conto corrente presso la Banca.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- il rischio di liquidità, cioè il fatto che il cliente non può esigere la restituzione delle somme depositate prima della scadenza del vincolo, salvo che sia concessa dalla banca la facoltà di estinzione anticipata e restando in ogni caso esclusi rimborsi parziali;
- il rischio di fluttuazione del tasso di interesse: nei Certificati di Deposito a tasso variabile, l'importo delle cedole dipende dall'andamento nel tempo del parametro di riferimento a cui è legato il certificato.

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il proprio saldo disponibile. La banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di tutela dei Depositi", che assicura a ciascun depositante (per i soli Certificati di Deposito Nominativi) una copertura di rimborso fino alla somma di 100.000,00 euro (centomila euro). Dal 16 novembre 2015 in considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 pubblicati il 16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE Banking Resolution Recovery Directive ("BRRD"), sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi. La predetta normativa dispone che in caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi bancarie potrà essere applicata la procedura di salvataggio interno (bail-in) che prevede il coinvolgimento dei depositi superiori ai 100.000,00 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (p.m.i.) solo in ultima istanza, nel caso in cui il contributo richiesto dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca (es. titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla banca, creditori chirografari), non fosse sufficiente a risanare la banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Tutte le voci di costo sono espone al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione). **Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo.**

<b>TASSI DI INTERESSE</b>	
<b>Tasso di interesse FISSO</b>	
Durata certificato	Tasso nominale annuo <b> fisso</b> , al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente
3 mesi	0,500 %
6 mesi	0,500 %
9 mesi	0,500 %
12 mesi	0,500 %
24 mesi	0,500 %
36 mesi	0,500 %
48 mesi	0,500 %
60 mesi	0,500 %
<b>Tasso di interesse VARIABILE</b>	
Durata certificato	Tasso nominale annuo <b>variabile minimo</b> , al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente
3 mesi	0,500 %
6 mesi	0,500 %
9 mesi	0,500 %
12 mesi	0,500 %
24 mesi	0,500 %
36 mesi	0,500 %
48 mesi	0,500 %
60 mesi	0,500 %
Parametro di riferimento	Euribor 1-3-6-12 mesi, base 360, arrotondato ai 10 centesimi inferiori, rilevato mensilmente
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	
Voce	Condizione
Spese per emissione	0,00 Euro
Spese di estinzione	0,00 Euro
Penale di estinzione anticipata	99,000 %
Ritenuta fiscale sugli interessi	Nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigenti (attualmente pari al 26%)
Imposta di bollo	Nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigenti (attualmente pari al 2‰)
Spese per comunicazioni per legge in formato cartaceo	3,00 Euro
Spese per comunicazioni per legge in formato elettronico, previa sottoscrizione del contratto di Internet Banking	0,00 Euro
Spese per altre comunicazioni e informazioni	3,00 Euro
Spese per richiesta copia documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo
<b>CARATTERISTICHE</b>	

Voce	Condizione
Titolarità del certificato	Nominativo
Modalità di emissione	Elettronico (dematerializzato)
Divisa	EURO
Durata minima	3 mesi
Durata massima	60 mesi
Importo minimo	1.000,00 Euro
Taglio minimo	1.000,00 Euro
Rimborso del capitale	A scadenza
Modalità di calcolo degli interessi	Anno civile
Periodicità di liquidazione interessi	A scadenza, per i certificati di deposito aventi scadenza pari o inferiore a nove mesi Semestrale, per i certificati di deposito aventi scadenza superiore a nove mesi
Data valuta decorrenza interessi	Data di emissione
Data valuta addebito sul conto di regolamento	Data di emissione del certificato
Data valuta accredito sul conto di accredito	Data di scadenza/estinzione del certificato. Se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo
Estinzione anticipata totale (no parziale)	Non ammessa
Periodicità invio rendiconto	Annuale, per i certificati di deposito aventi scadenza superiore a 12 mesi e comunque all'estinzione

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso ed estinzione anticipata del certificato di deposito

#### L'estinzione totale del certificato di deposito in via anticipata non è ammessa.

Nel caso in cui la Banca conceda tale facoltà, l'estinzione anticipata è possibile solo in concomitanza con una data di pagamento cedola e con l'applicazione di una penale ove prevista. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi parziali delle somme depositate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Contestualmente all'integrale prelievo delle somme depositate a seguito dell'intervenuta scadenza del Certificato o dell'eventuale estinzione anticipata totale qualora sia consentita dalla Banca.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinario o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a:

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Ufficio Reclami

Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN) Fax: 0174 722202

Email: [reclami@azzoaglio.it](mailto:reclami@azzoaglio.it) Pec: [legale@pec.azzoaglio.it](mailto:legale@pec.azzoaglio.it)

ovvero in Filiale, con consegna del reclamo allo sportello. L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## GLOSSARIO

<b>Cedola</b>	Quota interessi periodica che viene corrisposta al cliente intestatario del deposito vincolato
<b>Deposito vincolato</b>	Deposito con il quale si possono ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo di vincolo dietro remunerazione di un tasso di interesse
<b>Euribor</b>	Euro Interbank Offered Rate. Si intende la media aritmetica dei tassi giornalieri delle transazioni interbancarie pubblicati dall'European Money Markets Institute e consultabili su "IL SOLE 24 ORE" o, in mancanza, su altra stampa specializzata.
<b>Estinzione anticipata</b>	<b>L'estinzione in via anticipata rispetto alla scadenza non è ammessa</b> , salvo consenso della Banca e, comunque, in concomitanza con una data di pagamento cedola e con applicazione di una penale ove prevista. L'estinzione anticipata, qualora autorizzata dalla Banca, comporta il diritto del cliente di riscuotere il capitale versato e gli interessi maturati e non riscossi - al netto delle ritenute fiscali dovute a norma di legge - fino alla data di estinzione, salvo applicazione di una penale ove prevista.
<b>Tasso annuo nominale</b>	Tasso di interesse annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) al lordo della ritenuta fiscale
<b>Penale estinzione anticipata</b>	In caso di liquidazione interessi periodica, il tasso di penale viene calcolato separatamente agli interessi maturati della cedola in corso. L'importo della penale verrà sottratto agli interessi maturati ed al massimo andrà a coincidere con essi (né il capitale né gli interessi già corrisposti verranno mai intaccati): <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'importo della penale è superiore agli interessi netti, l'importo della penale addebitata sarà pari all'importo degli interessi netti accreditati;</li> <li>• se l'importo della penale è inferiore agli interessi netti, il cliente viene accreditato degli interessi netti e addebitato dell'importo della penale con due movimenti contabili distinti.</li> </ul> <b>Esempio:</b> Estinzione anticipata il 10/02/2024 di un certificato di deposito emesso il 22/12/2023. Importo certificato di deposito: 1.000,00 Euro Tasso di interesse nominale: 2,400 % Penale estinzione anticipata: 99,000 % Interessi lordi: 3,29 Euro Interessi netti accreditati: 2,43 Euro Importo penale calcolato: 135,62 Euro Importo penale addebitato: 2,43 Euro (pari agli interessi netti accreditati)
<b>Fondo di Garanzia dei Depositanti</b>	È un consorzio obbligatorio riconosciuto dalla Banca d'Italia a cui aderiscono le banche. Il fondo garantisce una copertura massima dei depositi fino a 100.000 euro (nuovo importo aggiornato dal DL n.49 del 24/03/2011) per depositante e per istituto di credito.